



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge: “Misure di razionalizzazione delle attività delle Aziende del servizio sanitario regionale”

RELAZIONE DESCRITTIVA

La proposta di legge in oggetto si riferisce all’adozione delle misure di razionalizzazione delle attività delle aziende del servizio sanitario regionale calabrese. Il testo normativo si sviluppa in quattro articoli.

Articolo 1: I presidi ospedalieri territoriali per acuti (Spoke) vengono scorporati dalle Aziende sanitarie provinciali di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e sono attribuiti alle Aziende ospedaliere che operano nel rispettivo territorio.

La razionalizzazione prospettata dalla norma è volta a garantire un’integrazione più efficace dei percorsi e delle reti clinico-assistenziali e a favorire la collaborazione multidisciplinare tra i professionisti finalizzati ad uniformare i comportamenti clinici funzionali e a garantire un miglioramento complessivo in termini di efficienza, continuità assistenziale, sicurezza, qualità e sostenibilità economica dei servizi.

La revisione dell’assetto istituzionale organizzativo proposto, quindi, tende a favorire la nascita di un sistema ospedaliero per acuti caratterizzato da una più efficace integrazione e a una migliore regolazione dell’accesso iniziale del paziente evitando così trasferimenti e spostamenti successivi.

Inoltre, tale assetto favorisce maggiore efficienza nell’approccio sistemico, agendo sull’unificazione organizzativa quale veicolo di trasmissione di informazione che

possono aiutare il MMG, lo specialista o lo stesso paziente a identificare la struttura idonea per lo specifico problema clinico.

Le risorse umane, strumentali e finanziarie relative ai presidi ospedalieri per acuti sono trasferite alle Aziende ospedaliere che subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi.

I direttori generali delle aziende interessate alla riorganizzazione operano una ricognizione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. L'integrazione dei presidi ospedalieri Hub e Spoke dà vita alle Aziende Ospedaliere Provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Sempre in un'ottica di efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa la proposta di legge all'**Articolo 2** prevede che le procedure concorsuali siano svolte su base regionale, affidando alla Giunta l'individuazione delle Aziende alle quali affidarne la gestione e la concessione di deroghe per la selezione dei profili professionali di particolare specializzazione.

La previsione normativa è volta a garantire la razionalizzazione delle attività concorsuali che, oggi frammentate, sono spesso generatrici di inefficienze e ritardi. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure predette saranno utilizzate da tutte le Aziende, fatte salve le graduatorie in corso di validità, come per legge.

Lo svolgimento unitario delle procedure concorsuali si rivela, altresì, quale strumento atto a garantire maggiore trasparenza e uniformità di azione, anche attraverso l'utilizzo degli stessi criteri di valutazione sull'intero territorio regionale, in relazione ai profili professionali richiesti.

La proposta di legge nel suo complesso non implica alcun onere finanziario per l'amministrazione così come previsto dall'**Articolo 3** della proposta di legge. Infine, l'**Articolo 4** della proposta di legge regionale fissa la data di entrata in vigore della stessa.

Proposta di legge recante: “Misure di razionalizzazione delle attività delle aziende del servizio sanitario regionale”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

a) Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare.

La Proposta di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche a leggi regionali, al fine di adeguarle alle prescrizioni del governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione. Si invia alla relazione illustrativa per quando concerne in dettaglio il contenuto dei singoli articoli che compongono il testo normativo

b) Inquadramento

Per quanto sopra la proposta legislativa si intende di tipo ordinamentale

c) Oneri finanziari

La proposta di legge non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura normativa. Tale non incidenza, economica si riferisce a tutto l'articolato

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “Misure di razionalizzazione delle attività delle aziende del servizio sanitario regionale”

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Razionalizzazione dell'offerta sanitaria per acuti euro 0,00	//	//	//
2	Razionalizzazione delle procedure concorsuali delle aziende del servizio sanitario euro 0,00	//	//	//
3	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
4	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

e) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

f) Aspetti procedurali/organizzativi

Gli aspetti organizzativi non vengono modificati rispetto a quelli già attuati circa gli aspetti procedurali tecnico/amministrativi nell'attività dei funzionari preposti alla gestione della materia.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Proposta di legge: “Misure di razionalizzazione delle attività delle Aziende del servizio sanitario regionale”

Articolo 1

(Razionalizzazione dell’offerta sanitaria per acuti)

1 - Al fine di migliorare l’offerta assistenziale, assicurare la razionalizzazione della spesa e l’ottimizzazione delle risorse, a decorrere dal primo luglio 2020, le funzioni relative all’assistenza ospedaliera per acuti erogate dai presidi ospedalieri Spoke siti nelle province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria sono attribuite alle Aziende ospedaliere che operano nel rispettivo territorio.

2 - Le risorse umane, strumentali e finanziarie che afferiscono ai presidi ospedalieri di cui al comma uno sono trasferite alle Aziende ospedaliere che succedono nei relativi rapporti giuridici, attivi e passivi. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i direttori generali delle aziende interessate operano la ricognizione congiunta dei reciproci rapporti e l’imputazione dei relativi oneri economici che le sottopongono all’approvazione della Giunta. L’integrazione tra le aziende Hub e Spoke dà vita alle Aziende ospedaliere provinciali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria.

Articolo 2

(Razionalizzazione delle procedure concorsuali nelle Aziende del servizio sanitario)

1 - A decorrere dal primo luglio 2020 le procedure concorsuali per le assunzioni del personale delle Aziende del servizio sanitario regionale sono indette ed espletate su base regionale, fatti salvi i profili di particolare specializzazione per i quali la Giunta regionale può concedere apposite deroghe. La Giunta regionale individua le Aziende alle quali affidare l’indizione e l’espletamento delle procedure su base regionale.

2 – Le Aziende del servizio sanitario regionale sono obbligate ad utilizzare le graduatorie delle procedure concorsuali per l’assunzione svolta su base regionale, fatto salve le graduatorie delle procedure già espletate in corso di validità.

3 – Nelle Aziende del servizio sanitario regionale sono svolte su base regionale le procedure di acquisizione di beni e servizi sopra la soglia comunitaria che non siano di competenza della Stazione Unica Appaltante regionale. La Giunta regionale individua le aziende alle quali affidare lo svolgimento delle procedure.

Articolo 3
(Clausola di invarianza finanziaria)

1 - All'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Articolo 4
(Entrata in vigore)

1 – La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria

Reggio Calabria, 05 giugno 2020

Consiglieri regionali

Carlo Guccione

Domenico Bevacqua

Nicola Irto

Libero Notarangelo

Luigi Tassone